



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE
DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI
DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Decreto di emanazione

D.R. n. 284 del 29 luglio 2014

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 240/2010

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e del Codice etico del Politecnico di Bari, le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Programmazione triennale del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, approva, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera l'attribuzione dei posti del personale docente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, L. n. 240/2010, sarà vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari, nel Politecnico di Bari.
3. Nell'ambito della programmazione triennale, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico può, fino al 31 dicembre 2017, destinare annualmente fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo a procedure valutative per la chiamata nel ruolo di professore I e II fascia di cui all'art. 24, comma 6, L. n. 240/2010, definendo anche il numero massimo di procedure attivabili.

Art. 3 - Richieste delle Strutture

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse a esso attribuite ed in base alle specifiche esigenze didattiche e scientifiche, e coerentemente con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, delibera l'attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia.
2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole – se attivate – in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle di professori di II fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di copertura:
 - a. chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. n. 240/2010;
 - b. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010;
 - c. chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, L. n. 240/2010;
 - d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, L. n. 230/2005 ss.mm.ii.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. le modalità di copertura finanziaria della posizione;
 - c. l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336 per il quale viene richiesto il posto;
 - d. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;

- e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con l'apposito Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico;
- f. gli standard qualitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura o previsti dall'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010;
- g. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

TITOLO II – CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1, L. N. 240/2010

Art. 4 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Unione Europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Nel bando devono essere specificati:
 - a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b. il numero dei posti per i quali è richiesta la copertura;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. la sede di servizio;
 - e. l'Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale di cui al D.M. 29 luglio 2011, n. 336, per il quale viene richiesto il posto;
 - f. l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - g. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - h. il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - i. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - j. i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - k. l'indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - l. l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m. l'indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre professori ordinari o docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, di cui almeno due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei componenti è individuato su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura; i restanti sono individuati dal Rettore in un elenco composto da almeno sei docenti proposti dal Dipartimento che ha bandito la procedura e in accordo con quanto previsto ai successivi commi 3-5.
2. Il Rettore rende pubblica la proposta di composizione della Commissione sul sito di Ateneo per un periodo non inferiore a dieci giorni prima di procedere all'emanazione del decreto.
3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica *ex*

art. 16, L. n. 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Rettore, dei requisiti richiesti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione a dette commissioni nell'ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore concorsuale. La verifica è demandata al Rettore, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni disponibili nelle banche dati bibliografiche "Web of Science" e "Scopus" ovvero, in particolare per i settori scientifico disciplinari non bibliometrici, autodichiarazioni rilasciate dai candidati commissari.

4. Non possono essere nominati i professori che abbiano fatto parte della Commissione per il conseguimento dell'abilitazione nazionale per lo stesso settore, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e fascia della sessione di riferimento nella tornata precedente.
5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, L. n. 240/2010.
6. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo.
7. Dalla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari.
8. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
9. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante, ruoli che possono essere ricoperti da una stessa persona.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
11. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Le eventuali sedute che prevedano colloqui con i candidati devono essere effettuate in presenza.

Art. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni

1. Al procedimento possono essere ammessi:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16, L. n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b. candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c. professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al D.M. 2 maggio 2011, n. 236, ss.mm.ii..
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Le Commissioni valutano i candidati ammessi al procedimento di cui al presente Titolo II sulla base:
 - a. del curriculum;
 - b. delle pubblicazioni scientifiche;
 - c. dell'attività didattica documentata.
2. I candidati dovranno obbligatoriamente produrre, pena esclusione dalla selezione, un curriculum scientifico e professionale anche in lingua inglese.
3. I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, con le modalità che saranno esplicitamente indicate nel bando.
4. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli ulteriori elementi previsti nel bando.
5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B per le selezioni a professore associato, oppure che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B ovvero di professore associato per le selezioni a professore ordinario, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un'area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo.
6. Al termine dei lavori, sulla base di tali criteri, la Commissione redige, a maggioranza dei componenti, una graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
7. La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure selettive del Politecnico di Bari.

Art. 8 – Termine del procedimento

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina del Rettore all'Albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore, con provvedimento motivato, provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto un apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, con relativi allegati, anche per via telematica. I verbali e i relativi allegati sono redatti in lingua italiana. Laddove i componenti della Commissione dichiarino di non comprendere la lingua italiana, i verbali e i relativi allegati saranno redatti in lingua inglese. In tal caso, il responsabile del procedimento, prima dell'emanazione del decreto di approvazione degli atti, dovrà provvedere a far effettuare apposita traduzione giurata in lingua italiana di tutti i verbali e dei relativi allegati.
4. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla consegna dei verbali al competente Ufficio dell'Amministrazione. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla traduzione giurata in lingua italiana il termine decorre dal giorno di consegna al responsabile del procedimento della traduzione stessa.

5. Il decreto di cui al precedente comma e la graduatoria sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9 – Chiamate dei candidati

1. All'esito della procedura selettiva, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, propone al Consiglio di amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato primo in graduatoria per la conseguente deliberazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
2. Alla deliberazione di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, seguirà il decreto rettorale di nomina con la data della presa di servizio.
3. Entro il termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione, e comunque successivamente all'emanazione del decreto di nomina di cui al comma precedente, in presenza di motivate ulteriori esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, può proporre al Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
4. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui al comma precedente senza che siano state avanzate ulteriori proposte di chiamata, la graduatoria cessa di avere validità.
5. Nel caso in cui il Dipartimento non effettui le proposte di chiamate di cui ai precedenti commi 1 e 3, le risorse saranno riacquisite dal Consiglio di Amministrazione che deciderà in merito alla loro eventuale riassegnazione.
6. Le nomine sono disposte dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), L. n. 240/2010, eventualmente intervenute.

TITOLO III – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, L. N. 240/2010

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5, L. n. 240/2010, valuta, nel terzo anno di contratto, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale prevista dall'art. 16, L. n. 240/2010.
2. Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. A tal fine il Consiglio di Dipartimento nomina, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è stato assolto il compito istituzionale, una commissione composta da tre professori di prima fascia del medesimo Settore Scientifico Disciplinare, anche esterni all'Ateneo, che si esprime nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
3. Nella delibera con la quale prende atto del giudizio della suddetta commissione il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
4. La nomina è disposta dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.18, comma 1, lett. b), L. n. 240/2010 eventualmente intervenute.

TITOLO IV – CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE I E II FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMA 6, L. N. 240/2010)

Art. 11 – Modalità di svolgimento della procedura

1. Successivamente all'approvazione della proposta di copertura di cui all'art. 2, comma 3, il Dipartimento avvia la procedura mediante la pubblicazione sul Portale di Ateneo e sul sito del Dipartimento di un avviso nel quale sono riportati:
 - a. il numero di posti richiesti;
 - b. l'indicazione del Settore Concorsuale e dell'eventuale Settore Scientifico Disciplinare;
 - c. la fascia di inquadramento;
 - d. la sede di servizio; nel caso di più posti con diverse sedi di servizio, le modalità di assegnazione a ciascuna sede dei candidati che all'esito della procedura risultino maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche previste dal bando;
 - e. il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a quindici giorni, cui deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato contenente l'elenco dei titoli, pubblicazioni e attività svolte;
 - f. l'indicazione degli standard di valutazione di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura.
2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di seconda fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di I fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati di I fascia per il Settore concorsuale oggetto della procedura.
3. La procedura è effettuata da apposita Commissione di valutazione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dagli artt. 5 e 7 del presente Regolamento.
4. La Commissione formula un motivato giudizio sull'attività del/i candidato/i basato sulla valutazione analitica e l'attribuzione dei relativi punteggi agli elementi oggetto di valutazione di cui al Titolo I.
5. La Commissione, a completamento dei propri lavori, individua il/i candidato/i maggiormente qualificato/i a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito/sono stati banditi i posti in numero pari ai posti dichiarati come disponibili nell'ambito della procedura. La Commissione conclude i propri lavori nei termini previsti all'art. 8.
6. La procedura di chiamata del/dei candidato/i è disciplinata dall'art. 9 del presente Regolamento.

TITOLO V – CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, L. N. 230/2005, SS.MM.II.

Art. 12 – Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

- c. studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011.
2. La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Dipartimento (o la Scuola, se attivata) in cui è previsto l'assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia.
3. I Consigli di Dipartimento possono proporre altresì la copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Art. 13 – Procedura di chiamata diretta o per chiara fama

1. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria e la programmazione triennale.
2. Le delibere del Consiglio di Amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, vengono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può autorizzare le chiamate.
3. Il Rettore, con proprio decreto dispone:
 - a. per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio dello studioso;
 - b. per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, emanato ai sensi dell'art.18, L. n. 240/2010, entra in vigore dal giorno successivo dalla data di emanazione del decreto rettorale.

Art. 15 – Abrogazioni di norme

1. Dall'entrata in vigore del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art.18, L. n. 240/2010, sono abrogate le norme in contrasto con il presente Regolamento.